

Risposta interpellanza prot. 1134 del 21.01.2015 Gruppo Consiliare Movimento Cinque Stelle

1. Non corrisponde al vero che la gara espletata dalla Stazione Appaltante si sia svolta con un unico fornitore. La procedura negoziata per l'aggiudicazione dei lavori di realizzazione della nuova mensa si è infatti svolta interpellando dieci operatori economici in conformità a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici. Il fatto che un'unica offerta sia stata dichiarata ammissibile non comporta la necessità di revocare la procedura, causando così in questo un ritardo nell'avvio dell'esecuzione dei lavori con inevitabili ripercussioni sull'erogazione dei servizi.
2. Il supporto amministrativo nella redazione dei documenti è sempre fornito dal personale che gestisce le procedure di appalto, in termini di chiarimenti a fronte di quesiti degli operatori economici. Non si può però pensare che la redazione dei documenti giunga al punto di un aiuto pratico nella compilazione, che potrebbe anche alterare la par condicio dei partecipanti. Va inoltre precisato che, per l'importo dell'opera, tutte le imprese partecipanti erano dotate di qualificazioni per la partecipazione a gare di lavori pubblici che di fatto rendono necessario essere dotati di una struttura amministrativa in grado di gestire la preparazione dei documenti di gara. Né si può affermare che la documentazione fosse particolarmente ostica, in quanto corrispondente alla modulistica comunemente utilizzata dall'Ufficio Contratti per lo svolgimento delle gare.
3. Relativamente alle opere in legno, occorrerebbe dilungarsi su una spiegazione tecnica di particolare livello specialistico da un lato sul frazionamento artificioso dell'appalto e sulla qualificazione per l'esecuzione degli appalti, dall'altro sulla differenza tra subappalto e avvalimento.

Basti dire che, in relazione all'appalto in oggetto:

- le opere in legno costituivano la categoria prevalente e, alla luce sia della complessa normativa in materia di contratti pubblici che della realizzabilità tecnica dell'intervento, l'appalto non era suddivisibile in lotti funzionali. Non era pertanto possibili appaltare separatamente le opere rientranti nella categoria OS32;
 - la ditta aggiudicataria non si è avvalsa dell'istituto del subappalto per l'esecuzione delle lavorazioni di che trattasi, bensì dell'avvalimento, istituto di applicazione generale. Ai sensi della normativa vigente (derivante dal recepimento delle direttive europee), infatti, i concorrenti possono avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di un altro soggetto.
4. La realizzazione del centro di cottura avrebbe comportato un notevole lievitare dei costi di realizzazione dell'opera.
 5. Il trasferimento all'Unione della funzione di realizzazione dell'opera è avvenuto nel momento in cui l'Amministrazione ha avuto certezza della sostenibilità dell'operazione sotto il profilo della gestione finanziaria, tenuto conto della necessità di assumere un mutuo.
 6. Nel primo anno di utilizzo dell'immobile la GVDR ha stipulato un contratto di comodato gratuito con il Comune. L'Amministrazione ha collaborato in tal senso con un'importante realtà presente sul territorio, cui è stato chiesto di dimostrare una particolare sensibilità vista la delicatezza del servizio.

Il raffronto tra l'importo percepito da un privato per un canone di locazione non è peraltro raffrontabile con il canone annuo (approvato dal Consiglio Comunale) che il Comune di Cadoneghe percepisce per l'utilizzo di parte dell'immobile sito in Viale della Costituzione da parte dell'Unione. Come affermato nella deliberazione di Consiglio Comunale 3/2014, infatti, si è espressamente affermato che "non sussistono ragioni di opportunità per l'adeguamento del canone, tenuto conto del fatto che l'Unione è ente strumentale del Comune e pertanto svolge servizi a favore dei cittadini dello stesso". Il ruolo di un Comune associato all'Unione, anzi del Comune dove l'Unione ha la propria sede legale non può essere comparato con la situazione di un privato che opera sul libero mercato.

7. Per quanto riguarda l'ipotesi che la mensa non sia stata progettata per accogliere tutti gli alunni, con riferimento al "Junior Break", preciso che lo stesso non rientra nel "tempo scuola" come invece per quanto accade per il servizio svolto nella mensa. Va detto che tale iniziativa è nata da esigenze sopravvenute successivamente all'avvio dell'esecuzione dell'intervento, in seguito alle recenti riforme della scuola ed è stata la miglior soluzione - individuata di concerto con i genitori - per far fronte a questa necessità sopravvenuta.
8. I lavori sono conclusi ed è in corso di verifica la documentazione per l'approvazione del certificato di regolare esecuzioni, che sostituisce in questo caso il collaudo per l'importo dei lavori (inferiori a 1.000.000 di euro), redatto dal Direttore dei Lavori. Il collaudo statico è invece stato effettuato dall'Ing. Bonafede. Gli strumenti a disposizione della Stazione Appaltante - che, non dimentichiamo - è l'Unione, per cautelarsi a fronte di eventuali futuri problemi sono dettati dalla normativa in materia di appalti pubblici e si tratta di garanzie che l'Appaltatore deve presentare.
9. Il quadro economico dell'opera, che ne definisce il costo complessivo, è pari a 733.000 euro. Tale somma comprende, come del resto è sempre previsto dalla normativa in materia, tutte le somme necessarie per il completamento dell'opera